

All' Ufficio Tecnico del Comune di Moretta  
All'attenzione del Geom.Franco Fusero  
Responsabile Urbanistica, S.U.A.P. – S.U.E. Moretta

---

Oggetto: richiesta presentata dalla Ditta INALPI di Moretta per l'inserimento di aree ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 56/1977 e s.m.i. nel Piano Regolatore Comunale.

La recente Legge Regionale piemontese 29 maggio 2020, n. 13.

*“Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19”, al Titolo IV “Disposizioni in materia di governo del territorio” - Capo II – “Misure Urgenti e Temporanee di semplificazione in materia urbanistica e per il rilancio dell'edilizia”* agli articoli 59 e 63 recita:

- Art. 59. (*Ambito temporale di applicazione e disposizione transitoria*)
  1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano a far data dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31 gennaio 2022.
  2. Per i procedimenti pendenti alla data iniziale di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo si applicano per l'iter residuo fatto salvo quanto già istruito.
  
- Art. 63. (*Estensione delle modifiche che non costituiscono variante*)
  1. Rientrano tra le casistiche di cui all'articolo 17, comma 12, della legge regionale 56/1977 anche le determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio fino a un massimo di cinquemila metri quadrati di superficie territoriale a permesso di costruire convenzionato in sostituzione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata, purché non si pervenga ad interventi di ristrutturazione urbanistica; le determinazioni possono essere assunte anche per gruppi di interventi. 2. In caso di utilizzo plurimo delle facoltà di cui al comma 1, le aree devono essere ubicate a una distanza non inferiore a cento metri.
  3. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica); non si applica l'articolo 13, comma 4 della legge regionale 56/1977.

Con questi articoli si manifesta la volontà del legislatore di “semplificare” l'iter procedurale sostituendo gli “*strumenti urbanistici esecutivi*” previsti, con “*permessi di costruire convenzionati*” nei seguenti casi:

- quando le aree interessate hanno una superficie massima di 5.000 mq.;
- quando, nel caso di più aree che utilizzino questa possibilità, siano a distanza non inferiore a 100 m.
- quando queste aree siano chiaramente individuate sulle tavole di PRGC.

Unica limitazione è che questi interventi non pervengano a variazioni configurabili in “*ristrutturazioni urbanistiche*” come definite dal D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 all'art. 3 comma 1 punto f).

Gli interventi che soddisfano ai requisiti sopra elencati sono assimilabili a quelli previsti all'art. 17, comma 12 della legge regionale 56/1977 cioè “*non costituiscono varianti al P.R.G.*” e l'iter procedurale resta quello previsto dallo stesso articolo al successivo comma 13.

Ciò premesso ritengo che le richieste della Ditta INALPI, formulate con la lettera del 05/06/2020 protocollata in Comune a Moretta al n° 4158 in data 08/06/2020, possano considerarsi accoglibili con le individuazioni cartografiche proposte che saranno individuate nelle tavole di Piano e seguiranno l'iter sopra richiamato.

Saluzzo, 01/07/2020.

Dott. Arch. Giorgio Rossi.

